

QUESTIONI APERTE

Confisca di prevenzione

La decisione

Confisca di prevenzione - Sproporzione patrimoniale - Utilizzabilità delle analisi ISTAT (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4, 24).

Nel valutare la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito è legittimo fare riferimento all'incidenza dei costi di sostentamento del nucleo familiare desunti dalle analisi ISTAT relative alle spese di mantenimento nella zona interessata, posto che il reddito rilevante al fine di ritenere esistente la capacità di acquisto va inteso nella redditività netta. Nonostante gli indici ISTAT forniscano un risultato di tipo essenzialmente indiziario, considerato che la norma azionata non è norma incriminatrice, bensì norma facoltizzante la confisca di prevenzione e che la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento, il ricorso alle medie statistiche risulta - in tale ambito - del tutto legittimo, sempre che i contenuti economici non siano "smentiti" nel caso concreto.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 9 gennaio 2018 (ud. 15 giugno 2017), n. 349 - MAZZEI, *Presidente* - MAGI, *Relatore* - LOY, *P.G.*, (*Conf.*) - Bosco, *ricorrente*.

L'utilizzabilità dei dati statistici elaborati dall'ISTAT nel giudizio di sproporzione patrimoniale

Nella sentenza annotata la Corte di cassazione ha respinto le censure avanzate dal ricorrente relative all'avenuto utilizzo degli indici ISTAT sui consumi medi del nucleo familiare nel giudizio di sproporzione, ritenendo il loro utilizzo pienamente legittimo in ragione della natura della confisca di prevenzione. In tal modo la Suprema Corte ha adottato una posizione meno garantista rispetto a quella assunta in precedenti pronunce in cui, considerato il carattere puramente indiziario delle analisi ISTAT, le aveva ritenute meramente indicative, richiedendo che fossero oggetto di una lettura critica alla luce delle altre risultanze probatorie.

In the judgment noted, the Court of cassation dismissed the applicant's objections concerning the use of the ISTAT indices on average household consumption in the judgment of disproportion, considering their full legitimate use in Reason for the nature of the prevention Confiscation. In this way the Supreme Court adopted a position less assured than that assumed in previous pronunciations in which, given the purely indiaris nature of the ISTAT analyses, had considered them merely indicative, requiring that they be the subject of a critical reading in the light of the other probationary findings.

SOMMARIO: 1. Cenni alla disciplina della confisca di prevenzione. - 2. Il giudizio di sproporzione e l'utilizzabilità dei coefficienti statistici elaborati dall'ISTAT. - 3. Profili problematici dell'impostazione giurisprudenziale predominante.

1. Cenni alla disciplina della confisca di prevenzione.

Con la sentenza 15 giugno 2017, n. 349¹, che si annota, la I Sezione della Corte di cassazione ha sostenuto che nel giudizio di sproporzione tra beni e reddito, ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione, sia ampiamente tollerato l'utilizzo di criteri indiziari quanto alla determinazione delle entità da porre in comparazione (reddito/investimenti), ivi incluse le medie statistiche desunte dalle analisi ISTAT.

Nella prima parte della pronuncia, la Suprema Corte ha risolto positivamente il problema della compatibilità convenzionale degli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. cod. antimafia), sul piano della tassatività dei presupposti applicativi², mentre nella parte finale della motivazione ha analizzato il problema anzidetto.

Prima di soffermarsi su tale specifico profilo, pare opportuno richiamare brevemente la disciplina e i presupposti applicativi della misura ablativa in commento³.

Come è noto, a seguito delle modifiche normative apportate all'art. 2-bis L. 31 maggio 1965, n. 575, con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e con la l. 15 luglio 2009, n. 9, è stata definitivamente realizzata la separazione delle misure patrimoniali da quelle personali, consentendo l'applicazione delle prime indipendentemente dalle seconde, nonché a prescindere dall'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale⁴.

Le misure di prevenzione sono attualmente regolate dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i cui artt. 24 e ss. sono dedicati all'istituto della confisca (riprendendo la disciplina pregressa). Trattandosi di una misura *ante delictum*, come

¹ Cass., Sez. I, 15 giugno 2017, Bosco, in *questa Rivista* online.

² In particolare, la Corte di cassazione ha preso in considerazione le due fasi di cui consta il giudizio di pericolosità, precisando che sul giudizio c.d. "constatativo" - volto ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate - si innesta il giudizio c.d. "prognostico di pericolosità sociale", logicamente influenzato dal primo. Conseguentemente, ha ritenuto che gli spunti tassativizzanti contenuti nelle disposizioni di riferimento consentano di considerarle idonee a orientare le condotte dei consociati in modo congruo. In tal modo la Suprema Corte si è discostata dall'orientamento assunto dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo nella sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in cui si rilevava un eccesso di discrezionalità del giudice nella definizione della categoria della pericolosità generica. Per un commento a tale pronuncia si rinvia a VIGANÒ, *La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, in *Dir. pen. cont.*, 3 marzo 2017.

³ Per una più ampia trattazione dell'argomento si veda ALFONSO, *La confisca nel procedimento di prevenzione*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di Bargi, Cisterna, Torino, 2011, II, 783 ss.; CORTESI, *Il sequestro e la confisca nel procedimento di prevenzione*, in *Sequestro e confisca*, a cura di Montagna, Torino, 2017, 491 ss.; *La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso. Atti del convegno di Cagliari, 29-31 ottobre 2015*, Milano, 2016; PADOVANI, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, Pisa, 2014.

⁴ Per un approfondimento si rimanda a ORLANDI, *Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali*, in *La giustizia penale preventiva*, cit., 5 ss.

è intuibile anche dal *nomen iuris*, avente lo scopo di prevenire la commissione di futuri reati, la prova della pericolosità del proposto costituisce un “ineludibile presupposto” applicativo della stessa⁵. A tal fine non è richiesto l'accertamento in giudizio della commissione di un fatto di reato, ma l'appartenenza a determinate categorie di soggetti dediti alla commissione di attività criminose e considerati potenzialmente pericolosi⁶. In particolare, si richiede la riferibilità delle *res confiscandae* ad uno dei soggetti elencati all'art. 16 cod. antimafia, la cui lett. a) rimanda agli artt. 1 e 4 dello stesso decreto. Le Sezioni unite, nella sentenza Spinelli⁷, hanno chiarito la portata delle riforme del 2008, che non consentirebbero affatto di disporre la misura ablativa in assenza del presupposto della pericolosità, costituendo quest'ultima «ragione giustificatrice della misura espropriativa, indipendentemente dall'epoca della sua manifestazione». Dunque, ciò da cui potrebbe prescindere sarebbe soltanto la verifica della sussistenza del presupposto al momento della richiesta, ossia l'attualità della pericolosità, ma non l'accertamento che il soggetto fosse tale al momento dell'acquisto del bene, continuando la pericolosità sociale a costituire il «filtro selettivo della prevenzione patrimoniale»⁸. Secondo quest'impostazione la connotazione di pericolosità diverrebbe immanente alla *res*, in forza della sua illegittima acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, riverberandosi tale condizione *eo ipso* sul bene acquistato⁹. Nella pronuncia in questione, le Sezioni unite hanno attribuito alla pericolosità anche il ruolo di «misura temporale» dell'ambito applicativo. A ciò consegue che, in caso di pericolosità c.d. generica, sono confiscabili tutti i beni acquistati nel periodo di tempo in cui tale condizione si è manifestata. Diversamente, con riferimento alla pericolosità c.d. qualificata, deve distinguersi l'ipotesi in cui questa investa l'intera esistenza del soggetto da quella in cui sia individuabile un termine finale, per stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto o soltanto quelli il cui acquisto sia collocabile in un arco temporale delimitato¹⁰.

⁵ Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, Spinelli e altri, in *Mass. Uff.*, n. 262604, che ha specificato che la pericolosità costituisce «presupposto indefettibile e ragione giustificatrice della misura espropriativa».

⁶ In tal senso, da ultimo, Cass., Sez. II, 15 marzo 2018, Marras e altri, in *www.iusexplorer.it*. Di medesimo avviso Id., Sez. VI, 25 settembre 2014, Di Biase e altri, in *Mass. Uff.*, n. 261082.

⁷ Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, Spinelli e altri, cit. Per un'analisi della pronuncia si rinvia a COCOMELLO, *La confisca di prevenzione*, in *Cass. pen.*, suppl. n. 6, 413 ss.

⁸ L'espressione è di D'ASCOLA, *Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell'ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità “patrimoniale”*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di Bargi, Cisterna, Torino, 2011, I, 155.

⁹ In tal senso Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, Spinelli e altri, cit.

¹⁰ Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, Spinelli e altri, cit. In senso conforme Id., Sez. VI, 25 settembre 2014, Di Biase e altri, cit.; Id., Sez. II, 15 marzo 2018, Marras e altri, cit.

Con riferimento ai presupposti oggettivi, l'art. 24 cod. antimafia subordina l'applicazione della confisca alla sussistenza di quattro requisiti: la titolarità o la disponibilità della *res*¹¹, anche in via indiretta, da parte del proposto; la mancata giustificazione della legittima provenienza del bene; il valore sproporzionato¹² della *res* rispetto al reddito dichiarato ai fini fiscali¹³ o all'attività economica ovvero, in via alternativa¹⁴, la sussistenza di elementi da cui risulti che essa sia frutto o reimpiego dell'attività illecita.

2. Il giudizio di sproporzione e l'utilizzabilità dei coefficienti statistici elaborati dall'ISTAT.

Come anticipato, ai sensi dell'art. 24, co. 1, cod. antimafia, ai fini di applicare la confisca di prevenzione deve accertarsi la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato ai fini fiscali o l'attività economica del proposto ovvero, alternativamente, i beni devono risultare il frutto o il reimpiego di attività illecite. Con riferimento al primo presupposto, la sentenza che si annota ha

¹¹ ASTARITA, *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, in *Misure di prevenzione*, a cura di Furfaro, Milano, 2013, 392, sottolinea come non sia sufficiente il mero utilizzo del bene, ma il soggetto debba avere la possibilità sostanziale di disporne. In tal senso Cass., Sez. II, 9 febbraio 2011, Battaglia e altri, in *Mass. Uff.*, n. 249364, ove la Corte Suprema ha specificato che, laddove non vi sia corrispondenza tra titolarità e disponibilità del bene, è onere del pubblico ministero dimostrare «rigorosamente sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti di gravità precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva e autonoma disponibilità del proposto». Conformemente si veda anche Cass., Sez. II, 23 giugno 2004, Palumbo e altri, in *Mass. Uff.*, n. 229726; Id., Sez. I, 12 febbraio 2008, Carvelli e altri, *ivi*, n. 239359.

¹² Per sproporzione deve intendersi un «incongruo squilibrio» tra guadagni e capitalizzazione. In tal senso Cass., Sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, in *Cass. pen.*, 2004, 1182 ss., con nota di FIDELBO, *Sequestro preventivo e confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92: dall'esclusione del nesso pertinenziale con il reato al rafforzamento dei presupposti*.

¹³ L'art 24, co. 1, cod. antimafia è stato modificato dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha espressamente previsto l'inopponibilità della provenienza da evasione fiscale dei «cespiti» esorbitanti. Analoga disposizione è stata inserita nell'art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, ma con riferimento a quest'ultimo, in sede di conversione del collegato alla manovra di bilancio del 2017, è stata introdotta una formula di salvezza che consente il superamento del divieto nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. Il nuovo art. 240 *bis* c.p., introdotto con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha abrogato quasi integralmente l'art. 12 *sexies* d.l. 306/1992 sostituendosi a quest'ultimo quale principale fonte normativa della confisca c.d. allargata, prevede che «in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia estinta mediante adempimento nelle forme di legge». Per un approfondimento sul tema si veda DE VITA, *Profili sostanziali della confisca di prevenzione*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 2, 378 ss.

¹⁴ Sull'alternatività dei presupposti si rinvia a ALFONSO, *La confisca nel procedimento di prevenzione*, cit., 814; CONTRAFFATTO, *L'oggetto della confisca di prevenzione e lo standard della prova*, in Balsamo, Contraffatto, Nicastro, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Milano, 2010, 108-109; ASTARITA, *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, cit., 397; MANGIONE, *Le misure di prevenzione nel nuovo 'codice antimafia' (d.lgs. n. 159/2011)*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di Romano, Tinebra, Milano, 2013, 243.

precisato che, al fine di valutare la sproporzione rispetto al reddito, deve prendersi in considerazione la redditività netta, ossia «ciò che risulta disponibile, operato lo scorporo delle spese di sostentamento familiare e mantenimento del tenore di vita»¹⁵. La commentata decisione della Sezione I ha ritenuto di utilizzare al predetto scopo i dati statistici elaborati dall'ISTAT, in quanto idonei «al fine di determinazione presuntiva delle spese di mantenimento della zona interessata, con procedura valutativa che non risulta dunque fondata su ipotesi arbitrarie ma su osservazioni affidabili dei comportamenti collettivi»¹⁶. In particolare, la Suprema Corte, pur osservando che tali analisi forniscono un dato essenzialmente indiziario, ha considerato l'operazione legittima poiché la norma azionata non è incriminatrice, bensì «norma facoltizzante la confisca di prevenzione che, pertanto, tollera ampiamente l'utilizzo di criteri indiziari quanto alla determinazione delle entità da porre in comparazione (reddito/investimenti)»; inoltre, andrebbe considerato l'onere dimostrativo gravante sul proposto in punto di ricostruzione della capacità di investimento, ossia la giustificazione della provenienza.

La pronuncia in discorso ha riportato testualmente quanto già sostenuto dalla medesima Sezione I nel 2014¹⁷, con riferimento alla confisca c.d. allargata prevista dall'art. 12-*sexies* d.l. 306/1992 (ora disciplinata dall'art. 240-*bis* c.p.) che, tuttavia, era pervenuta a conclusioni più moderate. In tale occasione la Corte di cassazione aveva per la prima volta espressamente affermato la legittimità del metodo di ricostruzione dei flussi reddituali tramite applicazione dei coefficienti statistici elaborati dall'ISTAT sulla base della natura della norma non incriminatrice, bensì «facoltizzante la confisca "allargata"». Posto ciò, aveva enunciato il principio generale secondo cui «l'utilizzo di indicatori dei consumi medi tratto dalle pubblicazioni dell'ISTAT può concorrere alla formazione del convincimento del giudice di merito in tema di sussistenza della sproporzione tra redditività netta e valore degli investimenti [...] dando luogo ad elemento indiziario la cui valenza va rapportata agli esiti complessivi dell'istruttoria ed alla allegazione (o meno) di elementi di smentita circa le ipotizzate conclusioni ad opera della parte interessata». Pertanto, la Corte Suprema aveva considerato legittimo l'utilizzo delle medie statistiche, ma non quale unico dato da cui dedurre il *quantum* di spese del nucleo familiare,

¹⁵ In tal senso Cass., Sez. I, 15 giugno 2017, Bosco, cit. In dottrina, di medesimo avviso, si veda CONTRAFFATTO, *L'oggetto della confisca di prevenzione e lo standard della prova*, cit., 110.

¹⁶ In dottrina, in tal senso, CONTRAFFATTO, *L'oggetto della confisca di prevenzione e lo standard della prova*, cit., 110; BRIZZI, *Indagini patrimoniali*, in *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, a cura di Fiorentin, Torino, 2018, 597; BRIZZI, PALAZZO, PERDUCA, *Le nuove misure di prevenzione personali e patrimoniali dopo il codice antimafia*, Rimini, 2012, 133.

¹⁷ Cass., Sez. I, 10 giugno 2014, Bimbola e altri, in *www.iusexplorer.it*. In senso conforme si veda anche Id., Sez. V, 7 marzo 2014, D'Agostino e altri, in *Mass. Uff.*, n. 260402.

bensi quale elemento da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie. Infatti, nel caso di specie, partendo dai dati ISTAT relativi alle spese medie nella regione di riferimento, si erano richiamati altri elementi di fatto, idonei a rappresentare l'elevata attitudine al consumo da parte dei membri del nucleo familiare, quali l'acquisto di autovetture nel corso del tempo e altri indicatori analoghi.

Nella medesima ottica garantista si è posta una pronuncia della V Sezione del 2016¹⁸ che, ai fini della determinazione della capacità di risparmio delle famiglie, ha considerato le tabelle elaborate dall'ISTAT «meramente indicative», in considerazione della varietà delle condizioni sociali e dei differenti stili di vita riscontrabili nella popolazione. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che esse devono essere oggetto di una lettura critica che consenta di verificare, «alla luce degli ulteriori dati accertati in sede di indagine», l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi¹⁹.

3. Profili problematici dell'impostazione giurisprudenziale predominante.

Laddove l'orientamento assunto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 349 del 2017 dovesse affermarsi, aumenterebbe esponenzialmente la già notevole discrepanza esistente tra il sistema di prevenzione e il sistema penale classico e le sue garanzie, prime tra tutte la presunzione di innocenza, il diritto di difesa e i principi del giusto processo. Al fine di comprendere l'effettiva portata pratica di una siffatta interpretazione si rendono opportune alcune considerazioni relative al dominante indirizzo giurisprudenziale in materia, nella parte in cui impiega il concetto di onere di allegazione²⁰. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, l'art. 24 cod. antimafia, così come l'art. 12-*sexies* d.l. 306/1992 (v. ora art. 240-*bis* c.p.), non introdurrebbe un'inversione dell'onere probatorio in ordine alla dimostrazione della legittima provenienza dei beni, ma si limiterebbe a porre a carico del proposto un mero onere di allegazione circa l'origine lecita degli stessi. Non pare, tuttavia, che la diversa "etichettatura" sia sufficiente ad allineare la previsione in discorso alla presun-

¹⁸ Cass., Sez. V, 4 febbraio 2016, Fiammetta, in *www.iusexplorer.it*. Sulla necessaria sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti si veda Id., Sez. II, 23 giugno 2004, n. 35628, Palumbo e altri, cit.

¹⁹ Nel caso di specie, la Corte Suprema ha accolto il ricorso poiché nulla la Corte d'appello aveva stabilito sullo stile di vita né su altre circostanze che avrebbero potuto rilevare con riferimento al nucleo familiare del soggetto considerato.

²⁰ Si richiamano, *ex multis*, Cass., Sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, cit.; Id., Sez. VI, 10 aprile 2018, Salanitro e altri, in *www.iusexplorer.it*; Id., Sez. I, 14 giugno 2017, n. 51469, Bosco, *ivi*; Id., Sez. II, 23 giugno 2004, Palumbo e altri, cit. Si veda anche Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33.

zione di innocenza, intesa quale regola probatoria e di giudizio²¹. Per di più, la lettura fornita dalla giurisprudenza non pare in linea con la formulazione della disposizione, da leggersi quale «norma a fattispecie doppia», ove accanto al fatto costitutivo, ossia la sproporzione quale sintomo dell'origine illecita, si colloca il fatto impeditivo, coincidente con la lecita acquisizione del bene, che non costituisce oggetto di prova negativa da parte del proponente, ma, se provato, impedisce l'applicazione della misura²². A ciò dovrebbe conseguire l'operatività del principio *in dubio pro reo*, in base al quale, laddove la prova del fatto costitutivo fornita dall'accusa non dovesse convincere, il giudice non potrebbe disporre la misura ablativa. Tale aspetto viene spesso trascurato nella prassi, ove, anzi, si ritiene sufficiente l'allegazione (e non la dimostrazione) della sproporzione da parte dell'accusa ai fini dell'applicabilità della misura²³. La sentenza annotata è esemplificativa sotto tale profilo, dal momento che afferma, nella parte finale della motivazione, che «il ricorso alle medie statistiche risulta – in tale ambito – del tutto legittimo, sempre che i contenuti economici non siano ‘smentiti’ nel caso concreto». Eppure, grava sull'accusa l'onere di provare il fatto costitutivo della sproporzione: essa dovrebbe dimostrare positivamente i contenuti economici reddituali, non potendosi altrimenti ritenersi provata la sproporzione. In linea con tale impostazione si pone la summenzionata pronuncia della Corte di cassazione del 2016²⁴, secondo cui i dati ISTAT non potrebbero applicarsi automaticamente, ma avrebbero valore meramente indicativo.

In un'ottica differente si colloca la sentenza annotata, in cui si ritengono utilizzabili dati meramente indiziari, quali quelli statistici, per determinare la quota di risparmio familiare e, conseguentemente, ritenere sussistente la sproporzione tra reddito e investimenti. In realtà la sproporzione è il fatto costitutivo e non dovrebbe rilevare quale presunzione dell'illecita provenienza dei beni. Ciononostante parte della dottrina interpreta in questo senso il re-

²¹ Di tale avviso FILIPPI, *Dinamica del procedimento di prevenzione: profili problematici*, in *La giustizia penale preventiva*, cit., 252, secondo il quale si tratterebbe di «una vera e propria *probatio diabolica*»; ASTARITA, *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, cit., 389-390; D'ASCOLA, *Il progressivo scioglimento della confisca come risposta dell'ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità «patrimoniale»*, cit., 179, secondo cui si verifica una «truffa delle etichette», in quanto «simile onere in nient'altro si risolve se non nella dimostrazione della provenienza lecita delle disponibilità patrimoniali sospette, ossia proprio in quella prova che qui si intende comunque scaricare sull'interessato, per l'appunto camuffandola con la più tranquillizzante formula della mera allegazione».

²² In tal senso VERGINE, *Le misure preventive patrimoniali penali*, in *La giustizia penale preventiva*, cit., 215.

²³ L'osservazione è di MAUGERI, *Confisca "allargata"*, in *Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie. Atti del Convegno di Milano del 27 novembre 2015*, Milano, 2016, 88.

²⁴ Cass., Sez. V, 4 febbraio 2016, Fiammetta, cit.

quisito della sproporzione, considerandola in grado di far sorgere la presunzione *iuris tantum* dell'illecita provenienza dei beni. Siffatta lettura è stata oggetto di numerose critiche dalle quali, tuttavia, ha preso le distanze la Consulta, che si è recentemente pronunciata affermandone la piena legittimità²⁵.

Alla luce di ciò, pare arduo condividere l'impostazione assunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza annotata, posto che, in tale pronuncia, i dati elaborati dall'ISTAT si sono considerati applicabili al nucleo familiare del proposto a prescindere da una lettura critica degli stessi.

Lo schema pare essere quello della c.d. *praesumptio de praesumpto*, che si sostanzia laddove si pone «il fatto ignoto, alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall'originario fatto noto certo seguendo lo schema del ragionamento indiziario [...] come fonte di un'ulteriore prova presuntiva di natura indiretta»²⁶. Tuttavia l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia fiscale nega che il divieto di doppia presunzione possa considerarsi violato laddove venga in rilievo una presunzione legale²⁷.

In ogni caso, lo schema di ragionamento in questione pare incompatibile con il presupposto della precisione dell'indizio ex art. 192, co. 2, c.p.p., da cui discende l'impossibilità che gli elementi costituenti la premessa del ragionamento presuntivo (cioè l'indizio) siano rappresentati da dati meramente ipotetici²⁸. Solo sulla base di una premessa precisa si può pervenire

²⁵ Corte cost., n. 33 del 2018, secondo cui «la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi legittimi [...] vale da sola a fondare la misura ablativa in esame, allorché il condannato non giustifichi la provenienza dei beni, senza che occorra alcuna ulteriore dimostrazione della loro origine delittuosa». Ciò sarebbe espressivo di una «scelta di politica criminale del legislatore operata con l'individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, *iuris tantum*, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti».

²⁶ Cass., Sez. I, 11 novembre 2015, Korkaj, in *www.iusexplorer.it*, a cui si rinvia in ordine al divieto di doppia presunzione: «la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell'indizio, e la c.d. *praesumptio de praesumpto*, o presunzione di secondo grado, si risolve in un mero paralogismo giuridico». In tal senso anche Cass., Sez. II, 9 febbraio, 1995, Avanzini e altri, in *Mass. Uff.*, n. 201514, testualmente richiamata da Id., Sez. I, 6 novembre 2013, Cianfardino e altri, *ivi*, n. 259138, secondo cui «il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione». In dottrina si veda DOMINIONI, *Il corpo del diritto delle prove. Disposizioni generali*, in *Procedura penale*, Torino, 2017, 265-266. Per una trattazione sistematica in tema di prova per presunzioni si rinvia a PELLEGRIANO, *Il doppio volto dell'indizio nel processo penale*, Torino, 2010.

²⁷ Cass. civ., Sez. tribut., 24 luglio 2013, n. 17953, in *www.iusexplorer.it*, secondo cui «il divieto di doppia presunzione (c.d. "*praesumptio de praesumpto*") attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra presunzione legale». In tal senso anche Cass. civ., Sez. tribut., 27 ottobre 2010, n. 21944, in *www.iusexplorer.it*; Id., Sez. tribut., 21 dicembre 2007, n. 27032, *ivi*.

²⁸ In tal senso DOMINIONI, *Il corpo del diritto delle prove. Disposizioni generali*, cit., 265, secondo cui «la precisione attiene alla premessa del ragionamento inferenziale: essa deve consistere in un dato di pratica certezza, non vago, non ambiguo nella sua consistenza storica».

all'enunciazione di un fatto «in termini ragionevolmente non controvertibili», dovendo la concludenza del ragionamento inferenziale essere connotata dal presupposto della gravità²⁹. Tali requisiti meritano di essere valorizzati in maniera peculiare nell'ipotesi che ci occupa proprio perché, una volta provata la sproporzione, è irrilevante dimostrare la provenienza illecita dei beni.

In conclusione, pur considerando il procedimento di prevenzione rientrante tra i procedimenti c.d. complementari³⁰ e ammettendo che questi ultimi sopportino scostamenti dalle regole probatorie e di giudizio operanti nel procedimento principale³¹, non pare tollerabile un *vulnus* al sistema costituzionale dei diritti processuali fondamentali, quale quello operato dal sistema in questione³². Come osservato³³, essendo i principi del giusto processo *ex art. 111 Cost.* applicabili a ogni specie di processo, la compatibilità costituzionale del procedimento di prevenzione richiederebbe quanto meno il rispetto delle regole probatorie volte a conseguire l'effettiva rispondenza del dato processuale con quello storico, prime fra tutte quelle di valutazione della prova *ex art. 192 c.p.p.*³⁴

SARA UGOLINI

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Di tale avviso CATALANO, *Regole ordinarie sulla prova ed accertamenti complementari*, in *La giustizia penale differenziata*, coord. da Montagna, Torino, 2011, III, 46.

³¹ CATALANO, *Regole ordinarie sulla prova ed accertamenti complementari*, cit., 47; BONTEMPELLI, *Presunzioni legali tributarie e indizi di reato, nella disciplina del sequestro preventivo*, in *Giur. it.*, 2014, 1239.

³² CATALANO, *Regole ordinarie sulla prova ed accertamenti complementari*, cit., 49 ss.

³³ BARGI, *Il nuovo volto della confisca nell'attuale ordinamento penale*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di Bargi, Cisterna, Torino, 2011, I, 34.

³⁴ Per una lettura critica del sistema processuale di prevenzione si rinvia a CAPRIOLI, *Fatto e misure di prevenzione*, cit., 59-62. Secondo l'A. «il vizio strutturale del procedimento di prevenzione è tuttora costituito dal suo oggetto, non dalle sue - pur zoppicanti - dinamiche», non essendo neppure i canoni dell'art. 6 C.E.D.U. e dell'art. 111 Cost. in grado, da soli, di ricondurre il procedimento *de quo* «nei binari dell'ortodossia convenzionale e costituzionale».